



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FERRO, BERNINI, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, DAL MAS, DE SIANO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, RONZULLI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI e TOFFANIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2019**

Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale

ONOREVOLI SENATORI. — In vista della prossima manovra di bilancio per il 2020 si rende più che mai necessario avanzare delle proposte.

Occorre individuare misure di rilancio del sistema Paese, considerato che una pluralità di misure, anche se singolarmente condivisibili, non può di per sé sortire un effetto per adeguare risposte quantitative, dato che non sposta le attitudini di consumatori, risparmiatori e produttori.

Norme che dovranno essere quantitativamente adeguate tali da escludere assolutamente incrementi di spesa corrente, che abbiano effetti positivi su *deficit* e debito e che invertano il *trend* attualmente orientato alla decrescita.

Tra i Paesi europei oggi vi è una grande differenza nella tassazione delle imprese: i sistemi fiscali più favorevoli sono Romania (aliquota 10 per cento) e Irlanda (aliquota 12,5 per cento). All'opposto i grandi Paesi come Francia e Germania.

La tassazione sulle imprese risulta in calo in quasi tutti i Paesi OCSE mentre in Italia l'aliquota, 24 per cento, risulta essere ancora superiore alla media dei Paesi industrializzati.

Così come è ormai necessaria una revisione delle aliquote sulle persone fisiche.

Una misura che impatterebbe in modo positivo sui cittadini e su tutto il sistema economico del nostro Paese.

La situazione economica attuale, con l'Italia ultima su 28 Paesi dell'Unione europea (a breve 27) per crescita economica, è il risultato del disastro della manovra 2019.

Non ci sono spazi di ulteriore *deficit* pubblico in quanto le risorse residue sono state utilizzate per i pagamenti dei debiti pre-

gressi verso le imprese da parte delle pubbliche amministrazioni. Siamo già vicini al limite del 3 per cento del limite del rapporto *deficit*/PIL invalicabile in base agli accordi europei.

Numerosi recenti provvedimenti del governo sono coperti con aumento di entrate. La pressione fiscale è in aumento.

L'unico versante aggredibile è quello della spesa pubblica, pari a oltre 800 miliardi di euro.

La soluzione che si offre nel presente disegno di legge sta in un serio e vincolante programma di *spending review* incisivo e con obiettivi precisi e non generici che riduca tutti gli sprechi e le duplicazioni in modo da avere una riduzione dell'1 per cento della spesa pubblica complessiva. (8 miliardi appunto). Ad invarianza di servizi per i cittadini.

Un esempio sono le province, sulle quali da due anni si sono approvati provvedimenti d'urgenza ma ancora non si vedono risultati apprezzabili.

Ovviamente non si tratta di licenziare i dipendenti ma di ricollocarli verso altre pubbliche amministrazioni del medesimo territorio secondo le loro propensioni e attitudini professionali. Si avrebbero comunque risparmi per 4 miliardi di spese per i consigli regionali, il funzionamento delle strutture e delle sedi che verrebbero ovviamente eliminate.

Si può poi ragionare di accorpate le sedi di vari enti pubblici statali e locali sul territorio.

Una conclusione: occorre evitare il circolo vizioso dato da minore crescita, maggior *deficit* da calo delle entrate, le conseguenti manovre di maggiore entrata compensative

del *deficit* e l'ulteriore depressione che ci porterebbe verso una sindrome simile a quella della Grecia. Occorre una politica favorevole alla crescita economica. I sovranisti non danno le risposte che servono. «I sovranisti sono gli eredi dei fautori della spesa pubblica. Non ce n'è uno tra loro che abbia mai lavorato».

Il disegno di legge delega il Governo ad adottare decreti legislativi che prevedano la revisione della imposizione fiscale diretta al fine di avere un sistema tributario più equo e sostenibile, attraverso crescita economica e lotta all'evasione fiscale (articolo 1).

Prevede l'introduzione dell'aliquota del 15 per cento per i redditi di impresa delle società e di due aliquote per i redditi delle persone fisiche: 15 per cento fino a 79.990 euro e 20 per cento pari o superiore a 20 per cento.

Si introduce, quale base imponibile del reddito familiare, l'istituto della famiglia fiscale e si prevedono oneri deducibili e detrazioni fiscali per assicurare la progressività del prelievo (articolo 2).

Gli articoli 3 e 4 recano le procedure per l'attuazione della delega e le necessarie coperture finanziarie.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Oggetto e finalità della delega)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione dell'imposizione fiscale diretta al fine di prevedere un sistema tributario più equo e sostenibile per i contribuenti, anche attraverso la crescita economica, di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e di pervenire ad una drastica riduzione del carico fiscale gravante sui contribuenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 1, 3, 31, 53 e 81 della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, nonché nel rispetto degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo, di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, e in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera *gg*), della citata legge in merito all'individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti.

3. In sede di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede alla modifica e all'integrazione dei testi

unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie e al coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi medesimi e le altre leggi dello Stato, nonché all'abrogazione espressa delle norme incompatibili.

Art. 2.

*(Principi e criteri direttivi)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* revisione degli istituti tributari riguardanti l'imposizione diretta, mediante semplificazione e riduzione a non più di due delle aliquote di prelievo previste per ciascuna imposta sui redditi, in modo da prevedere:

1) un'aliquota pari al 15 per cento per i redditi di impresa delle società in qualunque forma giuridica siano costituite e per i redditi da lavoro autonomo;

2) due aliquote per i redditi delle persone fisiche pari, rispettivamente, al 15 per cento per i redditi familiari fino a 79.990 euro e al 20 per cento per i redditi familiari pari o superiori a 80.000 euro;

*b)* introduzione, quale base imponibile del reddito familiare, dell'istituto della famiglia fiscale, individuata nella famiglia costituita dal contribuente dichiarante, dall'eventuale coniuge, dichiarante o meno, e da tutti i familiari fiscalmente a carico, indipendentemente dalla effettiva convivenza nella medesima dimora;

*c)* previsione di oneri deducibili e detraibili al fine di assicurare la progressività del prelievo e in particolare:

1) prevedere deduzioni fiscali sul reddito della famiglia fiscale pari a 3.000 euro in base ai seguenti criteri:

1.1) fino a 35.000 euro annui di reddito della famiglia fiscale, una deduzione

per ogni membro della famiglia fiscale, compresi i contribuenti;

1.2) oltre i 35.000 e fino a 50.000 euro annui di reddito della famiglia fiscale, una deduzione fiscale per i soli membri della famiglia fiscale fiscalmente a carico;

1.3) oltre i 50.000 euro annui di reddito della famiglia fiscale, nessuna deduzione;

2) prevedere una clausola di salvaguardia per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di applicare, qualora risultino più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito, nonché le deduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico sulle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico;

e) inasprimento delle sanzioni tributarie penali e amministrative in caso di evasione ed elusione fiscale, prevedendo anche l'introduzione di pene detentive.

### Art. 3.

#### *(Procedure per l'attuazione della delega)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di

venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

2. Le relazioni tecniche allegate agli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 indicano, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'amministrazione.

#### Art. 4.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo per l'attuazione della tassa piatta » nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 3.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 tra le finalità previste in attuazione della delega di cui all'articolo 1 e l'eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze derivanti dall'attuazione della delega.

3. Agli oneri derivanti dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge si provvede:

a) mediante la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo complessivo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020,

15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da attuare, entro il 31 dicembre 2019, mediante l'adozione di appositi provvedimenti normativi. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

4. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere preventivamente alla puntuale determinazione degli eventuali effetti finanziari netti per l'erario, per ciascuno schema di decreto legislativo, la relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1, evidenzia i suoi effetti di stima sui saldi di finanza pubblica. Ove si presentino nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vi-



gente che derivino dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi medesimi, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano nuovi o maggiori oneri. A tal fine le predette risorse confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.





